

COMUNE DI ORSOGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del

22.12.1998

N.

71

OGGETTO: "Approvazione del Regolamento di autotutela in materia tributaria".

L'anno millenovecentonovantotto

il giorno **ventidue** del mese di **dicembre**
alle ore **19,10** nella solita sala delle riunioni

Previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) MONTEPARA Fabrizio - Sindaco	x	
2) CICOLINI Antonio		x
3) DI RICO Lara		x
4) MANCINI Domenico	x	
5) BUCCI Raffaele	x	
6) PACE Angelo	x	
7) LA FARCIOLA Massimo	x	
8) DI SIPIO Rocco	x	
9) DELLA PELLE Mariano	x	
10) DI CIERO Camillo	x	
11) SALERNO Anna		x
12) CROGNALE Marisa	x	
13) CIANCIO Filippo	x	
14) DEL GRECO Giovanni		x
15) VERNA Delia	x	
16) FANARO Enrico	x	
17) D'ANGELO Luca	x	

Numero presenti 13

Partecipa il Segretario del Comune Signor **Dott.ssa Evelina DI FABIO** incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Fabrizio MONTEPARA**

nella sua qualità di **Sindaco**

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune il **28 DIC. 1998**

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO

Inviato al Comitato di Controllo

il **28 DIC. 1998**

Prot. N. **4593**

- Il Sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTA** la proposta di deliberazione con oggetto: ""Approvazione Regolamento di autotutela in materia tributaria";
- **CONSIDERATO** che la stessa proposta è parte integrante del presente atto;
- **CONSIDERATO** di dover rendere eseguibile, data l'urgenza, la delibera di che trattasi, con separata votazione;
- **VISTO** il Bilancio 1998;
- **CON** Voti, per alzata di mano, favorevoli n° 9 - astenuti n° 4: Ciancio Filippo, Verna Delia del gruppo di minoranza "Progressisti Popolari" e Fanaro Enrico e D'Angelo Luca del gruppo di minoranza - Polo della Libertà;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione, che è parte integrante del presente atto;
- di dare atto che la presente deliberazione, data l'urgenza, viene resa eseguibile, con separata votazione, ai sensi dell'art. 47, 3° comma - Legge 8.6.90, n. 142, come segue:
Voti favorevoli n° 9 - astenuti n° 4: Ciancio Filippo, Verna Delia del gruppo di minoranza "Progressisti Popolari" e Fanaro Enrico e D'Angelo Luca del gruppo di minoranza - Polo della Libertà;
- di dare atto dei pareri favorevoli espressi come da allegato modello, che è parte integrante e sostanziale del presente atto.



COMUNE DI ORSOEGNA

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66036

A. G. PALMERIO GUARDIAGUZZE

DELIBERA N. 71

DATA _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SEDUTA DI: ~~GIUNTA COMUNALE~~ DEL _____
CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 DIC. 1998

OGGETTO: Approvazione del Regolamento di autotutela in
materia tributaria.

DATA 16 NOV. 1998



IL SINDACO
(Geom. Fabrizio Montepara)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, in analogia a quanto avviene nell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, allo scopo di dare economicità alle riscossioni e snellimento nella applicazione delle procedure di contenzioso dei tributi comunali, è necessario stabilire con un regolamento i criteri per l'autotutela e disciplinare le relative procedure.

CONSIDERATA al proposito la normativa statale di riferimento, e precisamente:

- l'art. 68 del D.P.R. 27.3.1992, n. 287;
- la R. Min. Finanze 4079/94 del 18.7.1994;
- l'art. 2/quarter del D.L. 30.9.1994, n. 564, convertito, con modificazioni, nella legge 30.11.1994, n. 656;
- il D.Min. Finanze 11.2.1997, n. 37 "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria";

RICHIAMATE le leggi 15.3.1997, n. 59 e 15.5.1997, n. 127, come modificate dalla legge 16.6.1998, n. 191, che prevedono l'adozione di regolamenti per la semplificazione del procedimento amministrativo, ed in particolare "la soppressione dei procedimenti che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento nazionale o comunitario" e la "soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici";

VISTA la bozza di regolamento allegata alla presente, composta da n. 11 (undici) articoli, dalla quale si evidenzia una particolare attenzione ai casi in cui la pretesa finanziaria è così esigua da non rendere conveniente l'instaurazione di una procedura di imposizione o la prosecuzione del contenzioso;

VISTO l'art. 32 della legge 8.6.1990, n. 142;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

CON voti favorevoli n. _____ contrari n. _____ e astenuti n. _____ espressi dagli aventi diritto in forma palese

d e l i b e r a

- 1) di approvare il Regolamento per la disciplina dell'istituto dell'autotutela esercitata dall'Amministrazione Comunale in materia tributaria, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 11 (undici) articoli;
- 2) di stabilire che per il presente Regolamento non vige l'obbligo di invio al Ministero delle Finanze, secondo le disposizioni chiarificatorie contenute nella circolare 3 Novembre 1998 n. 256/E del Ministero Finanze - Dipartimento Entrate.





c.a.p. 66036

COMUNE DI ORSOAGNA



REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 71 del 22/12/1998



OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art.1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

Art. 2

Annullamento e revoca in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.

2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

Art. 3

Rinuncia al'imposizione

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima e il valore dichiarato non sia superiore al 5% (cinquepercento).

3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:

- a. in L. 20.000 per la tassa rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.);
- b. in L. 20.000 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (I.C.I.A.P.);
- c. in L. 20.000 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);
- d. in L. 20.000 per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), con decorrenza 01.01.1999;
- e. in L. 16.000 per la tassa sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
- f. in L. 50.000 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili;
- g. in L. 50.000 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) afferente le aree fabbricabili;
- h. in L. 500.000 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi delle sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

Art.4

**Ipotesi di
annullamento
d'ufficio o di rinuncia
all'imposizione in caso
di autoaccertamento**

1. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a. errore di persona
- b. evidente errore logico o di calcolo su valutazione del responsabile del tributo
- c. errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
- d. doppia imposizione o tassazione
- e. mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti
- f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decorrenza di 10 gg. dalla data stabilita dal responsabile del tributo
- g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati
- h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

- *La casistica riportata ripropone integralmente quella indicata nel comma 1 dell'art. 2 del D.M. 11.02.1997, n. 37.*

CRITERI DI PRIORITÀ E OPPORTUNITÀ

Art. 5

**Criteri di
priorità e
opportunità**

1. Nell'applicazione della facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

**ORGANI COMPETENTI PER
L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO
E DI REVOCA D'UFFICIO O DI
RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI
AUTOACCERTAMENTO**

Art.6

**Organi competenti
per l'esercizio di
annullamento e di
revoca d'ufficio o di
rinuncia al tributo
in caso di
autoaccertamento**

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave e documentata inerzia, al Segretario Comunale.

2. Se l'importo della pretesa tributaria fatta valere con l'atto che si intende annullare è superiore a dieci milioni di lire, il Responsabile del tributo deve acquisire il preventivo parere della Giunta Comunale.

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

Art.7

Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al Responsabile che ha emanato l'atto.

**RICHIESTE DI ANNULLAMENTO
O DI RINUNCIA
ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI
AUTOACCERTAMENTO**

Art.8

**Richieste di
annullamento
o di rinuncia
all'imposizione in caso
di autoaccertamento**

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Servizio Finanziario - Ufficio Tributi del Comune.

2. Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio Comunale incompetente, questo è tenuto a trasmetterla al Servizio finanziario - Ufficio Tributi, dandone comunicazione al contribuente.

AGGIORNAMENTO DEI VALORI

Art.9

**Aggiornamento
dei valori**

1. I valori di cui al terzo comma dell'art. 3 del presente regolamento potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale, con proprio atto, sulla base degli indici I.S.T.A.T.

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 10
Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ENTRATA IN VIGORE

Art.11
**Entrata in
vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

[« Pagina Precedente](#)

[Indice](#)



c.a.p. 66036

COMUNE DI ORSOEGNA

PROVINCIA DI CHIETI

DELIBERA N. _____

DATA _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Seduta di: ~~CONSIGLIO COMUNALE~~ del _____

~~CONSIGLIO COMUNALE~~ del XXXXX.XXXXXXXX

OGGETTO: _____



IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'.

ORSOGNA, Li 18 NOV. 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. EVELINA DI FABIO)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 53 L. 142/90)

MOTIVAZIONI: _____

PARERE FAVOREVOLE

SI ESPRIME

18 NOV. 1998

DATA: _____



IL RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 53 L. 142/90)

VISTI GLI ATTI CONTABILI;

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE
 SFAVOREVOLE PER _____

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

DATA: _____

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

BVCC

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REGIONE ABRUZZO
Comitato di Controllo - Sezione di CHIETI

Prot. N. Provvedimento adottato
nella seduta del

.....
.....
.....
.....

Chieti, li

IL SEGRETARIO GENERALE